

N. 05636/2014REG.PROV.COLL.  
N. 01817/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2014, proposto dalla Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società (Vas) e dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf Italia Ong Onlus), rappresentate e difese dagli avvocati Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, n. 7;

*contro*

La Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi e Gigliola Benghi, con domicilio eletto presso l'avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare N.14;

la Provincia di Genova, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Scaglia e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso l'avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare N.14;

le Provincia di La Spezia, di Savona e di Imperia, non costituitesi nel

secondo grado del giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II n. 1279/2013, resa tra le parti, concernente l'approvazione degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e della Provincia di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Granara e Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso di primo grado n. 896 del 2011, proposto al TAR della Liguria, l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature e la VAS Associazione Verdi Ambiente e Società hanno impugnato la deliberazione 15 aprile 2011, n. 387, della Giunta Regionale della Liguria, recante l'approvazione degli indirizzi regionali da osservarsi da parte delle singole province nella redazione dei piani faunistico venatori, ai sensi dell'art. 5 legge reg. 1° luglio 1994, n. 29

Esse hanno dedotto i seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 3 della legge regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, oltre eccesso di

- potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, sviamento;
- b) violazione dell'art. 6 della legge regione Liguria 1.7.1994, n. 29, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifeste, sviamento;
- c) violazione dell'art. 5, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 29, comma 11, della legge regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e illogicità manifesta, sviamento;
- d) violazione degli artt. 2, 12 commi 2 e 3, 10 comma 8 lett. e) e 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, sviamento;
- e) violazione dell'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, eccesso di potere per difetto del presupposto e contraddittorietà manifeste.

Si costituivano in giudizio la Regione e le province di Genova e La Spezia, sostenendo l'infondatezza del ricorso ed inoltre la sua inammissibilità, in quanto rivolto avverso una determinazione programmatica priva di immediata lesività.

2. Con sentenza n. 1279 pubblicata il 31 ottobre 2013, il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la delibera della Giunta regionale consisteva in un raccordo generale di contenuti che potevano essere immediatamente lesivi, ed ha respinto il ricorso nel merito, rilevando l'assenza di fondamento di tutte le censure sollevate. In sintesi il giudice di primo grado riteneva legittima, in base ai principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale 30

novembre 1997, n. 448, la definizione delle aree di divieto dell'attività venatoria comprendendovi anche le aree che sono inibite alla caccia in forza di norme non aventi direttamente scopi paesistico-ambientali. Inoltre il TAR affermava la logicità della scelta di ricomprendere negli stessi singoli ambiti omogenei cacciabili le aree costiere insieme alle zone situate al di là dello spartiacque appenninico, poiché lo stesso art. 19 della legge regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 ammette che l'omogeneità possa essere temperata da altri fattori.

Ancora, il TAR non ha ravvisato vizi della determinazione riguardante l'ubicazione di ulteriori appostamenti fissi per la caccia, rispetto a quelli che erano in uso nella stagione 1989/1990, poiché in ogni caso la stessa deliberazione non ammette l'aumento degli appostamenti oltre il limite generale esistente.

Inoltre sono stati ritenuti legittimi l'ammissione dell'addestramento cinofilo anche nei periodi di caccia chiusa, non rinvenendo il Tribunale una necessaria coincidenza tra il periodo venatorio e quello destinato all'addestramento dei cani, nonché la riduzione a tre anni dell'interdizione alla caccia nelle zone boschive percorse dal fuoco, vista la previsione introdotta dalla legge regionale 7 ottobre 2008, n. 35.

3. Con l'appello in esame, notificato il 26 febbraio 2014, le due associazioni ambientaliste originarie ricorrenti impugnavano la sentenza in questione, rinnovando le censure già sollevate in primo grado e criticando l'interpretazione fattane dal giudice di primo grado. La Regione Liguria si è costituita in giudizio ed ha proposto un

appello incidentale, notificato il 15 aprile 2014, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendo comunque che gravame sia dichiarato inammissibile per l'assenza nell'atto impugnato di attitudini di immediata lesività e quindi di difetto in capo alle ricorrenti originarie dell'attualità dell'interesse a ricorrere

Si è costituita in questa fase di giudizio unicamente la Provincia di Genova, sostenendo in via principale l'infondatezza dell'appello principale e in via subordinata la fondatezza dell'appello incidentale proposto dalla Regione.

Con l'ordinanza n. 1817 del 6 maggio 2014 questa Sezione accoglieva l'istanza cautelare proposta dalle appellanti, nei soli limiti della fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione dell'appello.

All'udienza del 28 ottobre 2014 la causa è passata in decisione.

4. Ritiene la Sezione che l'appello incidentale proposto dalla Regione Liguria è fondato, sicché il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile per carenza della attualità della lesione.

L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature e la VAS Associazione Verdi Ambiente e Società hanno impugnato in primo grado la deliberazione 15 aprile 2011, n. 387, con la quale la Giunta regionale ha attuato i contenuti dell'art. 5 della legge reg. 1° luglio 1994, n. 29, secondo cui la stessa Giunta *“ogni cinque anni, previo parere della Commissione faunistico-venatoria regionale approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base del documento orientativo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dei criteri della*

*programmazione elaborati dai Ministeri ed enti ai sensi dell'art. 10 comma 11 della L. 157/1992 in quanto compatibili con la situazione del territorio ligure*".

Spetta a ciascuna delle quattro Province, ai sensi del seguente art. 6 della legge reg. n. 29 del 1994, approvare i piani nel termine di due anni dal ricevimento degli indirizzi regionali, avviando comunque le relative procedure entro 120 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei sopraddetti indirizzi regionali; infine i piani sono definitivamente approvati da ogni singola Provincia, sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale e previo parere positivo della Regione, parere che deve vertere sulla compatibilità della bozza di piano faunistico venatorio con gli indirizzi dettati ai sensi dell'art. 5. A quel punto il singolo piano provinciale entra in vigore dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio con durata quinquennale.

Dunque, in considerazione del procedimento disciplinato dagli artt. 5 e 6 della legge regionale ligure del 1° luglio 1994, n. 29, risulta che solo il singolo piano faunistico venatorio provinciale ha effetti costitutivi ed ha natura di provvedimento autoritativo, che impegna i consociati a determinati comportamenti e disciplina le modalità di caccia nei vari ambiti territoriali, mentre le linee di indirizzo generale costituiscono un atto preparatorio che, pur essendo determinante nei principi tanto da costituire un parametro incidente sui contenuti del piano, ma non è idoneo a conformare le altrui sfere giuridiche e, pertanto, è privo di lesività immediata.

Quindi non si possono fondatamente equiparare gli effetti giuridici delle linee di indirizzo generale con quelli del piano regolatore

adottato, il quale - come rilevato dalla Adunanza Plenaria di questo Consiglio con la sentenza n. 1 del 1983 - produce alcuni effetti tipici, costitutivi ad es. in tema di misure di salvaguardia, effetti che la legge regionale n. 29 del 1994 non prevede per gli indirizzi regionali di cui all'art. 5 più volte richiamato.

5. Per le suesposte considerazioni l'appello incidentale deve essere accolto con la conseguente dichiarazione di inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso principale di primo grado n. 896 del 2011 (il che comporta anche l'improcedibilità dell'appello principale). La condanna al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio segue la soccombenza ed è liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli nel giudizio n. 1817 del 2014, come in epigrafe proposti, accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso principale di primo grado, con la conseguente improcedibilità dell'appello principale.

Condanna le Associazioni appellanti - in solido tra loro - al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidandole in complessivi €. 5.000,00 (cinquemila/00) nei confronti della Regione Liguria, mentre le compensa nei confronti della Provincia di Genova. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre

2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)